





A partire dalla dichiarazione IVA 2017, la dichiarazione deve essere presentata in via autonoma, e non più in allegato al modello Unico.

**In base ai nuovi obblighi, strettamente collegati all'adempimento della dichiarazione annuale IVA 2020 ricordiamo:**

**- Comunicazione delle Liquidazioni IVA del IV trim. 2019 aventi come scadenza per la trasmissione il 02 marzo 2020.**

**La dichiarazione annuale IVA 2020 in forma autonoma deve essere trasmessa dal**

**01 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 (termine ultimo)**

Entro il 30 aprile 2020, il contribuente dovrà inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, il nuovo modello per la dichiarazione IVA.

Come ogni anno inviamo le schede necessarie per provvedere alla compilazione della modulistica ufficiale delle:

#### **DICHIARAZIONE IVA ANNUALE**

- **Scheda dichiarazione annuale IVA 2020 per anno 2019 (All. 1)**

In relazione alla compensazione dei crediti IVA, tutte le posizioni che evidenziano un credito in dichiarazione annuale verranno comunque valutate dallo Studio singolarmente.

**Riferimenti in Studio: settore adempimenti fiscali (interno telefonico da 4.1 a 4.7)**

**È assolutamente**

**NECESSARIO ED IMPROROGABILE**

**PROVEDERE DA PARTE VOSTRA** alla COMPLETA e DEFINITIVA compilazione delle schede allegate **entro e non oltre il 31 Gennaio p.v.**

affinché lo Studio possa provvedere in modo adeguato alla redazione e controllo di quanto contabilizzato nel corso dell'esercizio in chiusura. **In particolare per le aziende il cui credito per essere utilizzato necessita di un eventuale visto di conformità (importi superiori ad € 5.000,00), in quanto tali dichiarazioni comportano maggiori ed approfonditi controlli.**



## DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Le principali novità introdotte nel modello della dichiarazione IVA 2020 anno 2019 sono:

### FRONTESPIZIO

Nel riquadro **“Firma della dichiarazione”** è stata prevista la casella **“Esonero dell’apposizione del visto di conformità”** per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e che sulla base delle relative risultanze hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2018. Di conseguenza potranno beneficiare:

- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di credito per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla presentazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

### QUADRO VA

Nella **sezione 2** il **rigo VA11** denominato **“Gruppo IVA art. 70-bis”** è riservato ai contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2020 partecipano ad un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti. La **casella 1** deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo IVA.

### QUADRO VE

Nella **sezione 1** è stato introdotto un nuovo **rigo VE3** riservato alla **nuova percentuale di compensazione del 6%** applicabile alle cessioni di legno/legna da ardere.

### QUADRO VF

Analogamente alla modifica apportata al quadro VE, nella Sezione 1 del quadro VF è stato introdotto un nuovo **rigo VF4** riservato agli acquisti di legno/legna da ardere assoggettati alla **nuova percentuale di compensazione del 6%**.

Sono state inoltre **accorpate in un unico rigo VF16** le operazioni che nel mod. IVA 2019 erano richieste nei seguenti rigi:

- VF15 – “Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali”;
- VF16 – “Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all’imposta”.

In particolare il **nuovo rigo VF16** quest’anno è costituito da 2 campi:

- **campo 1** devono essere indicati gli **acquisti oggettivamente non imponibili**, effettuati senza utilizzo del plafond, acquisti non soggetti ad imposta ed acquisti effettuati nell’ambito di regimi speciali;
- **campo 2** riguarda **gli acquisti esenti, gli acquisti intracomunitari esenti ed importazioni non soggette all’imposta (art. 68, esclusa la lett. a).**

### QUADRO VH

È confermata la medesima struttura del quadro VH contenuto nel Modello IVA2019 (anno 2018) e pertanto la compilazione dello stesso va effettuata esclusivamente in caso si intenda



inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati già trasmessi all’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle Comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche.

In tal caso, si rammenta, vanno indicati tutti i dati del quadro VH, compresi quelli non oggetto di invio / integrazione / correzione.

#### **QUADRO VL**

Anche per il quadro VL è confermata la struttura, (come nel Modello IVA2019) alla luce delle Comunicazioni liquidazioni IVA periodiche.

E’ stato inserito in **nuovo rigo VL12** “Versamenti periodici omessi” e va utilizzato per evidenziare la regolarizzazione degli omessi versamenti 2018, che hanno “ridotto” l’eventuale credito IVA risultante dal mod. IVA2019, a seguito del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità/notifica cartelle di pagamento.

Infine, il **rigo VL30** “Ammontare IVA periodica”, da quest’anno è stato previsto il **campo 4 “IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità/cartella di pagamento”**, di conseguenza il rigo VL30 è composto dai seguenti 4 campi, nei quali indicare:

- a campo 2 l’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta;
- a campo 3 il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto IVA e gli inter. trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento relativi al 2019;
- a campo 4 l’ammontare dell’iva periodica, relativa al 2019, versata a seguito di ricezione delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 54-bis, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78 del 2010. In particolare, occorre indicare la quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni ed interessi) e anno di riferimento 2019, fino alla data di presentazione della dichiarazione. Inoltre nel campo deve essere compreso anche l’ammontare dell’iva periodica relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito della notifica di cartelle di pagamento;
- a campo 1 il maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e la somma di quelli indicati nei campi 3 e 4.

#### **QUADRO VX**

Nel quadro VX, nel rigo **VX3** al **campo 3**, quest’anno il **codice 12** deve essere utilizzato dai contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2020 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti per chiedere a rimborso l’eccedenza detraibile risultante dall’ultima dichiarazione annuale presentata prima di partecipare a un Gruppo IVA.

Di conseguenza, con riferimento alla compilazione del **campo 3 di rigo VX43** riservato all’indicazione della “causale del rimborso”, è stato introdotto il **codice “12”** utilizzabile dai soggetti che, a decorrere dal 01.01.2020, partecipano ad un Gruppo IVA ed intendono **chiedere a rimborso** la parte del credito IVA 2019 non trasferito al Gruppo IVA.

#### **QUADRO VO**

Nella sezione 3, è stato previsto il rigo **VO35** riservato ai soggetti che esercitano l’attività enoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

#### **QUADRO VQ**

Il **nuovo quadro VQ**, denominato “Versamenti periodici omessi”, va utilizzato per determinare il credito maturato collegabile ai versamenti IVA periodici “non spontanei”, ossia



quelli non effettuati fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale, il cui mancato versamento ha influenzato il Saldo risultante dal mod. IVA.

## RIMBORSO IVA

Con le novità fiscali introdotte dal Decreto 193/2016 viene stabilito che i contribuenti che vantano crediti nei confronti dello Stato non dovranno presentare garanzie per importi inferiori ai 30 mila euro, e non più 15 mila euro come previsto dalla normativa di riferimento, ovvero il decreto 633/1972.

### LA DETRAZIONE IVA SULLE FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO

A fine anno occorre monitorare attentamente **l'arrivo delle fatture di acquisto** per determinare il momento in cui è possibile detrarre l'Iva a credito.

Si ricorda che il diritto alla detrazione dell'Iva a credito:

1. **sorge** nel momento in cui l'Iva diviene esigibile e dunque **alla data di effettuazione dell'operazione**;
2. è subordinato **al possesso e alla registrazione della fattura** nel registro degli acquisti;
3. può essere **esercitato già a partire dal mese di effettuazione dell'operazione** a condizione che la fattura sia registrata **entro il 15 del mese successivo**; la possibilità di "retrodatare" la detrazione al momento di effettuazione dell'operazione non è consentita a cavallo dell'anno e dunque non è possibile la detrazione IVA nel mese di dicembre di una fattura datata dicembre e ricevuta a gennaio, sebbene annotata entro il 15 gennaio;
4. può essere **esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale** relativa all'anno in cui è ricevuta la fattura. Si rammenta che la detrazione relativa alle fatture ricevute nell'anno precedente prevede la registrazione su **apposito registro sezionale del registro acquisti**.

Esempio riassuntivo:

Data operazione	Data fattura	Ricevimento da Sdl	Registrazione negli acquisti	Detrazione
12.11.2019	12.11.2019	13.11.2019	13.11.2019	da novembre
20.06.2019	20.06.2019	02.07.2019	02.07.2019	da giugno
30.12.2019	30.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	da dicembre
30.12.2019	30.12.2019	31.12.2019	03.01.2020	in annuale IVA
30.12.2019	30.12.2019	03.01.2020	03.01.2020	da gennaio

In relazione al momento in cui la fattura si considera ricevuta l'Agenzia delle Entrate con FAQ n. 129 del 19.07.2019 ha precisato che:

"Se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella **attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario**, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.



Qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la **data di presa visione o di scarico** del file fattura è quella a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile.

### Compensazione crediti IVA

In vista degli eventuali prossimi utilizzi in compensazione del credito IVA relativo all'anno 2019 emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2020 e degli eventuali crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel corso 2020, occorre ricordare le restrittive regole apportate dall'art. 3 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) all'art. 10 comma 1 n. 7 del DL 78/2009, il quale disciplina il limite alle compensazioni dei crediti IVA.

Precisamente:

- per i soggetti che effettuano la compensazione "orizzontalmente" di crediti IVA vige l'obbligo di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 **esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate tramite i **canali Entratel o Fisconline**, direttamente o tramite intermediario abilitato;
- la **compensazione nel modello F24** dei crediti IVA di importo **non superiore a € 5.000,00 annui** può essere "libera" e l'utilizzo orizzontale può avvenire fin dal 01/01/2020 senza alcun obbligo;
- l'utilizzo in compensazione di crediti IVA per **importi superiori ad € 5.000,00 annui** comporta, oltre alla presentazione della dichiarazione, l'**obbligo** che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l'**apposizione del visto di conformità** (oppure in taluni casi la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti). Il credito IVA, è utilizzabile in F24 a partire da decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
- **novità assoluta è l'esonero dell'apposizione del visto di conformità per i contribuenti che, in base alle risultanze ISA 2019, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità e dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro ai sensi dell'art. 9-bis, c. 11, lett. a) e b) D.L. 50/2017.**

**Nel caso si intenda utilizzare il credito IVA in compensazione per la scadenza del 17/02/2020 la documentazione necessaria per la predisposizione deve inderogabilmente essere consegnata entro il 24/01/2020;**

- tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'IVA o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni "verticali", cioè quelle delle liquidazioni "IVA da IVA", anche se superano le soglie sopra indicate;
- **il limite massimo** dei crediti di imposta rimborsabili (IVA, IRES, IRAP) in conto fiscale e/o compensabili, **dal 2014, è di € 700.000,00** per ciascun anno solare (limite modificato con D.L. n.35 del 06/04/2013).



Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

E' importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta (ovvero compensazioni verticali) non ha rilievo ai fini del limite massimo di € 700.000,00 anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Inoltre, come già comunicato, dal **01 gennaio 2011**, (a norma dell'art. 31 del DL 78/2010) **è vietata la compensazione nel modello F24** di crediti di imposte erariali, qualora ci siano **ruoli (cartelle di pagamento) non pagate** decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.

Tale **divieto di compensazione** scatta solo per i contribuenti che hanno **debiti iscritti a ruolo non pagati** (es. cartelle Equitalia) **per un importo superiore a 1.500,00 euro**.

Per l'Agenzia delle Entrate il limite è da intendersi la sommatoria dell'importo scaduto, incluso sanzioni, interessi, spese, ecc... .

Non c'è alcuna limitazione alla compensazione in presenza di ruoli/cartelle per i quali sia stata concessa una sospensione o qualora sia stata concessa la rateazione del pagamento. In questo caso il contribuente se omette il pagamento di una rata alla scadenza prevista, questa andrà computata al fine del raggiungimento del limite dei 1.500,00.

Nel caso di mancato pagamento della prima rata o di cinque rate, anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo è immediatamente riscuotibile dalla riscossione.

Sono escluse le cartelle riguardanti tributi e contributi non erariali quali:

- i tributi locali (es. **ICI/IMU**);
- i contributi previdenziali (es. **INPS** dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95);
- i premi **INAIL** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per **violazioni al Codice della strada**).





I Clienti che demandano l'effettuazione dei versamenti telematici allo Studio devono restituire firmata la dichiarazione che segue:

*Carta intestata azienda*

**Ditta**

**Spett.le  
Studio Mantovani & Associati s.s.  
Via Acerbi, 35  
46100 Mantova (MN)**

**Oggetto:** compensazione dei crediti erariali.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'azienda \_\_\_\_\_,

autorizza

lo Studio alla effettuazione di compensazioni di crediti erariali con modello F24, **attestando** che non sono presenti ruoli scaduti e non pagati di tributi erariali per importi superiori ad € 1.500,00; inoltre

**esonera espressamente**

lo Studio, da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La presente autorizzazione è da ritenersi valida sino a revoca scritta, da comunicare ed inviare allo studio al momento della insorgenza di eventuali cause ostative.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Spesso non si è a conoscenza dell'importo esatto del debito verso L'Agenda Entrate Riscossione (ex Equitalia), specialmente nel caso di cartelle esattoriali già scadute e maggiorate di interessi di mora e spese.

In tali casi, è opportuno acquisire l'indicazione esatta dall'agente della riscossione, pertanto si prega di contattare lo Studio che provvederà alla compilazione e all'inoltro della documentazione necessaria per la richiesta dell'estratto della posizione.

**Ricordiamo, infatti, come la verifica della propria posizione all'Agenda Entrate Riscossione (ex Equitalia) sia fondamentale per poter procedere alla compensazione "orizzontale" tramite mod.F24 dei crediti vantati nei confronti dell'Erario.**

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

*Studio Mantovani & Associati s.s.*

*Dr. Sergio Mantovani*